



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI MASSA

r.g. n. 3/2022

Il Giudice Delegato
nella procedura in epigrafe indicata,

ha emesso il seguente

DECRETO

Vista la domanda di liquidazione del patrimonio depositata ai sensi dell' art. 14ter L. 3/2012 da Ruffini Alberto;

Ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, l. 3/2012;

Ritenuto che l' istante versa in condizione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), l. 3/2012;

Rilevato che la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, l. 3/2012, avendo la proponente prodotto documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale;

Rilevato che alla domanda dell'istante è stata altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi recante i contenuti di cui all'art. 9, comma 3 *bis*, lett. a), b), c), d), e), l. 3/2012;

Rilevato che la domanda soddisfa i requisiti di ammissibilità di cui all' art. 14ter L. 3/012;

Rilevato che non emergono elementi tali da far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un liquidatore, il quale dovrà rispettare i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali ed in particolare quello relativo alla pubblicità idonea a garantire la massima diffusione possibile della notizia della vendita;

Letto e applicato l'art. 14 *quinquies* l. 3/2012;

P.Q.M.

DICHIARA APERTA la procedura di liquidazione del patrimonio di Ruffini Alberto;

NOMINA

Liquidatore l'Avv. Benedetta Bertolini, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

DISPONE

che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione divenga definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura.

ORDINA

La pubblicazione della domanda di liquidazione e del presente decreto, a spese del ricorrente, sul sito internet del Tribunale di Massa (www.tribunalemassa.it) e sul sito www.asteannunci.it;

ORDINA

La trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore sul bene immobile catastalmente individuato e descritto nell'allegato 4 della domanda di liquidazione del patrimonio presentata;

ORDINA

A chiunque li detenga, anche per interposta persona la consegna e il rilascio immediati dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

INFORMA

che il presente decreto è equiparato al pignoramento, costituisce titolo esecutivo ed è posto in liquidazione a cura del liquidatore

STABILISCE E PRECISA

Che il liquidatore dovrà ovviamente attenersi, nelle operazioni di liquidazione, ai principi improntati alla massima trasparenza, parità di trattamento e partecipazione, effettuando le operazioni di vendita in conformità alla disciplina contenuta nel Codice di procedura civile in materia di processo esecutivo e specificata nelle circolari e nei modelli di ordinanza di vendita e di delega alle operazioni di vendita in uso presso questo Tribunale. Il liquidatore dovrà fissare il massimo numero possibile, tecnicamente e giuridicamente, di esperimenti di vendita per ogni anno, al fine di contenere la durata della procedura.

Manda alla Cancelleria di provvedere alle comunicazioni di legge.

Massa, 23/11/2022



Depositato in Cancelleria il

24.11.2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott. SAIS

Il Giudice
Dott. Alessandro Pellegrini